



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la TOSCANA Sezione 02, riunita in udienza il 08/11/2021 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**DE SIMONE GIULIO**, Presidente  
**TOCCI STEFANO**, Relatore  
**D'AMBROSIO LAURA**, Giudice

in data 08/11/2021 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 8/2021

**proposto da**

Francesco Sighieri - SGHFNC78T14G702J

**Difeso da**

Federico Marrucci - MRRFRC79T13A657N

Maurizio Naseddu - NSDMRZ88E01F104K

**ed elettivamente domiciliato presso** federico.marrucci@pec.avvocatilucca.it

Endo Sighieri - SGHNDE49L01L850N

**Difeso da**

Federico Marrucci - MRRFRC79T13A657N

Maurizio Naseddu - NSDMRZ88E01F104K

**ed elettivamente domiciliato presso** federico.marrucci@pec.avvocatilucca.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Pisa

**elettivamente domiciliato presso** dp.pisa@pce.agenziaentrate.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 120/2010 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PISA sez. 1 e pubblicata il 04/05/2010

**Atti impositivi:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5Z020101250 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5Z010101275 2005
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. R5Z010101276 2005

**a seguito di discussione in pubblica udienza****Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Avverso la sentenza n. 124/13/2012 della Commissione Tributaria Regionale per la Toscana proponeva ricorso per cassazione il contribuente, contestando e censurando la decisione con cui detto giudice accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, contro la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pisa che, a sua volta, aveva accolto il ricorso della parte privata nei confronti di tre avvisi di accertamento per maggiori imposte dirette, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2005.

In particolare, parte contribuente contestava l'operato dell'Ufficio, in quanto questi aveva ritenuto la sussistenza di maggior ricavi in capo alla società Sighieri Endo & C. s.a.s. in fallimento sulla base dell'accertamento mediante studio di settore (art. 62 *sexies* D. L. 331/1993), con conseguenziale accertamento di maggiori redditi di partecipazione anche in capo ai soci.

Parte contribuente riteneva errato quanto sostenuto dall'Ufficio, evidenziando che la discrepanza tra reddito dichiarato e maggior reddito ricavato con applicazione di studi di settore non fosse rilevante al punto da costituire "grave incongruenza", ed in particolare lamentava come l'Agenzia delle Entrate non avesse tenuto in alcun conto, in motivazione del proprio atto, dello stato di crisi in cui versava la società, effettivamente dichiarata cessata il 15.01.2006, sciolta il 31.10.2007 ed infine cancellata dal registro delle imprese in data 29.02.2008.

Tali ragioni erano state ritenute fondate dalla commissione tributaria in prime cure, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva invece accolto l'appello di parte pubblica, ritenendo corretto l'operato della stessa alla luce dei principi giurisprudenziali che regolano la materia e generico il richiamo di parte contribuente alla crisi del settore distributivo, ritenuto peraltro non particolarmente grave.

Con ricorso per cassazione parte contribuente impugnava detta sfavorevole decisione, e la Suprema Corte accoglieva il quarto motivo di ricorso, con rigetto dei residuali, *"attinente alla cessazione dell'attività in data 15.01.2006 da parte della società contribuente - e, quindi, solo pochi giorni dopo la fine del periodo di accertamento (anno d'imposta 2005) -, società poi fallita; (...); la cessazione dell'attività ed il successivo fallimento di Sighieri s.a.s. l'anno successivo a quello per cui v'è"*

*accertamento costituiscono indiscutibilmente circostanze decisive ai fini della valutazione di congruità dei dati risultanti dagli standard previsti nello studio di settore; tali circostanze, specificatamente dedotte dai ricorrenti, non sono state prese in alcun modo in considerazione dalla CTR, che ha omesso qualsiasi valutazione sul punto, con conseguente necessità di cassare la sentenza impugnata affinché le stesse siano valutate dal giudice del rinvio".*

Con atto di riassunzione ritualmente introdotto il ricorrente reintroduce il giudizio innanzi alla competente CTR con richiesta di annullamento dell'avvisi di accertamento impugnati o, in via meramente subordinata, la rideterminazione delle maggiori imposte e relative sanzioni.

Si costituisce l'Ufficio, contestando tutto quanto *ex adverso* affermato, allegato e dedotto, avanzando richiesta di conferma della legittimità degli avvisi di accertamento.

La Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, all'esito della camera di consiglio, delibera come da dispositivo.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello dell'Ufficio è infondato.

Ed invero, insegna la Suprema Corte che nell'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore assume rilievo centrale l'obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale, che consente l'adeguamento degli "standards" alla concreta realtà economica del contribuente; l'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità delle elaborazioni statistiche al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone delle più ampie facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14981 del 15/07/2020 -Rv. 658205 - 01).

La giurisprudenza è quindi consolidata nel senso che alla parte contribuente è sempre consentita la facoltà di dedurre elementi in controprova al fine di opporsi all'accertamento standardizzato.

Ciò posto, nel caso in esame parte contribuente ha allegato elementi di fatto che l'ufficio avrebbe dovuto prendere seriamente in esame al fine di valutare la congruenza degli studi di settore e la legittimità di un accertamento di maggior reddito d'impresa della società poi tradottosi in maggior reddito di partecipazione dei soci.

Costituisce infatti un fatto storico incontrovertibile che la società abbia cessato la propria attività immediatamente a ridosso della chiusura del periodo d'imposta (anno 2005) oggetto di accertamento, ossia in data 15/01/2006 come risulta dalla visura camerale prodotta in atti, per poi procedere allo scioglimento in data 31.10.2007. Non è pertinente il rilievo dell'Ufficio secondo cui la dichiarazione di fallimento della società, pronunciata in data 21.10.2008, non sarebbe a ridosso del periodo d'imposta verificato, atteso che non v'è dubbio che tra l'insorgere dello stato di crisi dell'ente ed il riconoscimento giudiziario formale dello stato di decozione interviene una tempistica che, in assenza di automatismi, non è significativa circa la perdurante attività e redditività dell'impresa.

Piuttosto, appare logico e coerente con l'assunto difensivo del contribuente che la scansione temporale - non contestata nella sua realtà fattuale dall'Ufficio - di cessazione dell'attività in data 15.01.2006 (appena quindici giorni dopo la chiusura dell'anno d'imposta oggetto di verifica), scioglimento della società il 31.10.2007, cancellazione dal registro delle imprese in data 28.02.2008 e dichiarazione di fallimento in data 21.10.2008, rappresenti il "canto del cigno" della società, la cui principale tensione era diretta ad un disperato tentativo di sopravvivenza e, probabilmente, di evitare la declaratoria giudiziaria di fallimento.

Non sono quindi errati i rilievi dell'Ufficio nel riscontrare, per l'anno 2005, un comportamento privo di "ragionevolezza" nella gestione economica della società, ma lo stesso organo accertatore rappresenta chiaramente come tutto il quinquennio 2001 - 2005 sia caratterizzato da un'amministrazione in costante perdita.

Appare quindi logico che le "gravi incongruenze" registrate dall'Ufficio corrispondano all'intento della società di garantirsi un'ancora di salvezza attraverso le smobilizzazioni di magazzino e la vendita sottocosto delle merci, peraltro in quell'anno acquistate in misura minore come emerge dalle dichiarazioni fiscali.

La presunzione semplice costituita dall'accertamento standardizzato è quindi efficacemente opposta dalla parte contribuente, avendo questa allegato la sussistenza di circostanze di fatto tali da far discostare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento e giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale in virtù di detta procedura (vds. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 769 del 15/01/2019 - Rv. 652188 - 01).

L'appello dell'Ufficio è pertanto infondato, e quanto alla determinazione delle spese di lite, per tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità, appare equo procedersi a compensazione, trattandosi di questioni dal contenuto motivazionale particolarmente complesso in ragione di parametri giuridicamente valutativi.

### **P.Q.M.**

La commissione respinge l'appello e dichiara la illegittimità dell'avviso di accertamento. Spese compensate.